

Legge regionale 06 febbraio 1984, n.8

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2

ARTICOLO UNICO

(Determinazione dell'imposta)

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 e' sostituito dal seguente:

"L'imposta e' commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale."